

La scelta di un 5 % di margine di profitto è difficile da comprendere in quanto in un procedimento regionale limitato al Regno Unito e relativo allo stesso prodotto, che ha condotto la Commissione ad accettare impegni quantitativi dal maggio 1994, quest'ultima ha accettato un margine di profitto del 10 %.

Infine, la ricorrente ritiene che un margine di profitto del 15 % sia il minimo vitale che consentirebbe all'industria comunitaria, da una parte, di finanziare i necessari investimenti di sostegno e, dall'altra, di reinvestire per aggiornare e sostituire le capacità esistenti.

---

**Ricorso proposto il 27 novembre 1995 dalla Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e dalla Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven contro la Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-213/95)

(96/C 31/47)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 27 novembre 1995, la Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e la Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, entrambe con sede in Culemborg (Olanda), rappresentate dall'avv. van Empel, del foro di Amsterdam, e dall'avv. T. Janssens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Loesch, 11, Rue Goethe, hanno proposto ricorso al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- 1) Dichiarare la Comunità europea responsabile per i danni che le ricorrenti sopportano e che dovranno sopportare in conseguenza dell'illecito comportamento della Commissione, descritto nel ricorso.
- 2) Condannare la Comunità europea a riparare detti danni e ordinarle di accertarne la portata di concerto con le ricorrenti, e, qualora le parti non dovessero addivenire ad un accordo extragiudiziale circa la determinazione della portata di tali danni, dichiarare che il Tribunale dovrà stabilirne la portata, nominando, se del caso, un perito al fine di quantificarli in maniera esatta.
- 3) Condannare la Comunità europea alle spese di causa.

*Motivi e principali argomenti*

Le ricorrenti deducono che la Commissione ha a tutt'oggi omissso nonostante una esplicita richiesta ai sensi dell'art. 175 del Trattato CEE di emettere una decisione definitiva in

merito alla loro richiesta di una attestazione negativa o di esenzione in relazione al regolamento, da esse comunicato, sulla certificazione delle imprese di noleggio di gru che è abbinato al divieto di noleggiare gru non certificate. Il giudice nazionale in sede di procedimento sommario ha disposto di lasciare inapplicato detto divieto di importazione finché la Commissione non avesse emesso una decisione definitiva. Secondo le ricorrenti, su di esse incombe, quale conseguenza dell'inibizione da parte del giudice, la revoca del loro riconoscimento da parte del Raad voor de Certificatie, il che pregiudica la loro esistenza e minaccia la loro buona reputazione.

Le ricorrenti ritengono tale omissione della Commissione illegittima, per violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in particolare del principio del termine ragionevole, e per violazione dei principi generali del diritto, in particolare, del principio della certezza del diritto e del diritto delle ricorrenti alla difesa.

---

**Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-97/93 e altri <sup>(1)</sup>**

(96/C 31/48)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 11 dicembre 1995, il presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-142/93, Heinz Günther Herken contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee e T-149/93, Hans Röper contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 178 del 18. 7. 1990, GU C 146 del 5. 6. 1991 e GU C 44 del 19. 2. 1992.

---

**Cancellazione dal ruolo della causa T-224/94 <sup>(1)</sup>**

(96/C 31/49)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 18 dicembre 1995, il presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-224/94: Ferchimex NV contro Consiglio dell'Unione europea sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 218 del 6. 8. 1994.